



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Terza Sezione Civile

Il Giudice dott.ssa Raffaella Bosco,

a scioglimento della riserva assunta in data 28.2.2023 con termine fino al 3.3.2023 per il deposito di documenti;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex art. 669 sexies c.p.c.

Con ricorso ex art. 671 e seguenti c.p.c., SCASSA ANGELO domandava autorizzarsi il sequestro conservativo con decreto *inaudita altera parte* ex art. 669 sexies 2° comma c.p.c. o, in subordine, previa fissazione dell'udienza, disporsi il sequestro dei beni mobili e/o immobili, dei crediti, anche presso terzi, della PIXELHOM S.R.L.

Questi i fatti rappresentanti nel ricorso.

- SCASSA, in qualità di committente, sottoscriveva con PIXELHOM S.R.L., rispettivamente in data 13-16.3.2022 ed in data 10-13.4.2022, due distinti contratti d'appalto:
 - a) il *contratto del 13-16.3.2022* (doc. 1) aveva ad oggetto interventi di efficientamento energetico (cd. ecobonus) presso l'immobile di Cambiano, per un importo di € 177.540,45 (iva inclusa), oltre ad € 16.000,00 per spese tecniche. I lavori sarebbero dovuti iniziare in data 25.3.2022 e concludersi in data 30.7.2022 con corresponsione dei seguenti acconti: *A. mediante pagamento in acconto pari a 35% iva inclusa (ovvero ad euro € 62.139.00 IVA inclusa) alla sottoscrizione del presente contratto. B. mediante SAL del 35% iva inclusa (ovvero ad euro € 62.139.00 IVA inclusa) dopo l'asseverazione del 30% dei lavori eseguiti. C. mediante SALDO anticipato del 30% iva inclusa (ovvero ad euro € 32.620,00 IVA inclusa) dopo l'asseverazione del 60% dei lavori eseguiti.* SCASSA provvedeva pertanto con bonifico al pagamento di € 62.139,00 di cui alla fattura nr. 13-22 FE (doc. 3 e 4).
 - b) Il *contratto del 10-13.4.2022* aveva ad oggetto sia interventi di efficientamento energetico (cd. ecobonus) sia interventi di consolidamento delle strutture esistenti e interventi antisismici (cd. sismabonus), da eseguirsi presso l'immobile di Dronero, per

complessivi € 405.000,00 (iva inclusa). I lavori sarebbero dovuti iniziare in data 14.4.2022 e concludersi in data 29.10.2022, con pagamento da effettuarsi come segue: *A. mediante pagamento in acconto pari a 35% iva inclusa (ovvero ad euro € 141.750.00 IVA inclusa) entro il 05/06/2022 con questi acconti e SAL: 1. € 40.000.00 IVA INCLUSA entro il 11/04/2022; 2. € 67.000.00 IVA INCLUSA entro il 30/04/2022; 3. € 34.000.00 IVA INCLUSA entro il 05/06/2022. B. mediante SAL del 35% iva inclusa (ovvero ad euro € 141.750.00 IVA inclusa) dopo l'asseverazione del 30% dei lavori eseguiti. C. mediante SALDO anticipato del 30% iva inclusa (ovvero ad euro € 121.500.00 IVA inclusa) dopo l'asseverazione del 60% dei lavori eseguiti.* SCASSA provvedeva con bonifico al pagamento di € 40.000,00 a fronte della fattura nr. 17-2022 FE ed € 40.000,00 a fronte della fattura nr. 20-2022 FE (doc. 5, 6, 7 e 8).

- Per l'esecuzione delle opere di cui ai contratti sopra, era stato nominato quale direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza, l'ing. Rocco Guerrizio. Quest'ultimo e la PIXELHOM S.R.L. si erano impegnati congiuntamente ad occuparsi delle pratiche per la cessione del credito presso la banca IntesaSanpaolo S.p.A., filiale di Cuneo.
- I lavori pattuiti, tuttavia, non venivano eseguiti:
 - nel cantiere di Cambiano, PIXELHOM S.R.L. non solo aveva sistemato il ponteggio lungo soltanto una delle tre pareti dell'abitazione, ma lo aveva altresì eretto con due mesi di ritardo rispetto alla data di inizio lavori pattuita; ciò aveva comportato una violazione della normativa sulla sicurezza accertata da verbale dello Spresal Asl TO 5 Chieri (doc. 11 e 12). Nonostante la segnalazione, PIXELHOM S.R.L. non si era mai conformata al provvedimento emesso dalla Spresal.
 - Nel cantiere di Dronero, invece, PIXELHOM S.R.L. aveva effettuato demolizioni in maniera del tutto errata: anziché rimuovere il tetto, i solai del primo piano e la scala interna, PIXELHOM S.R.L. aveva abbattuto i tre pilastri in mattoni di 4 metri di altezza, che sorreggevano la tettoia, e aveva distrutto una porzione di muro portante di compagno della stalla. Da ciò conseguivano significativi danni strutturali, che rendevano l'immobile instabile.
- L'inerzia di PIXELHOM S.R.L. nell'esecuzione dei lavori ha altresì precluso allo SCASSA di accedere alle agevolazioni fiscali.
- SCASSA, pertanto, inviava numerosi solleciti, che venivano riscontrati soltanto in data 28.5.2022 con raccomandata di ASTESANA – legale rappresentante di PIXELHOM S.R.L. – il quale comunicava: *la sospensione dei lavori dell'immobile sito in Cambiano, motivata dalla pretestuosa interruzione della collaborazione con l'Ing. GUERRIZIO e*

contestualmente si offriva di “promuovere una risoluzione pacifica” e di restituire “parte dei soldi regolarmente versati a fronte della fattura n. 13-2022-FE del 12.03.22 (doc. 14).

- PIXELHOM S.R.L. non ha mai restituito le somme ricevute, anzi, aveva inviato a SCASSA l'ulteriore fattura nr. 22-22 FE di € 61.000,00; SCASSA non ha pagato la fattura vista la mancata esecuzione dei lavori, nonostante i precedenti acconti.
- Per tali motivi, SCASSA non solo presentava formale denuncia-querela per vari reati, tra cui quello rubricato all'art. 640 c.p.; ma, in data 20.6.2022, comunicava altresì il proprio recesso dai due contratti d'appalto, intimando la restituzione dell'importo di € 142.500,00 versato a titolo di acconto.

In diritto, SCASSA osservava che:

- Il *fumus boni iuris* era comprovato dalle seguenti circostanze: SCASSA ha pagato ingenti acconti (doc. 3, 5 e 7); mentre PIXELHOM S.R.L. è incorsa in un inadempimento contrattuale come si evince dai doc. 9, 10, 11, 14 e 18.
- Il *periculum in mora* risultava invece da questi *elementi oggettivi*: PIXELHOM S.R.L. – già Silverme S.r.l. – è una società a responsabilità limitata semplificata unipersonale, costituita da un unico socio, che di professione è un tabaccaio, e possiede un capitale sociale di € 500,00 (doc. 19, 20 e 21). La società, l'amministratore o il socio unico non possiedono alcun bene immobile.

Oltre a ciò, comprovavano il *periculum* alcuni *elementi soggettivi*: a) PIXELHOM S.R.L. non ha mai dichiarato nei propri contratti di essere una srl semplificata e unipersonale; b) come risulta dalle missive, la società ha sempre cercato di posticipare l'esecuzione dei lavori; c) sono state sporte denunce-querelle non solo da parte di SCASSA ma anche da parte di altri soggetti; d) la società ha già numerosi debiti sia con la società che ha eseguito le demolizioni in Dronero, sia con la società che le ha fornito i serramenti. Inoltre, da tempo, anche i suoi dipendenti non vengono retribuiti; e) le uniche possibilità di soddisfazione del credito sono rappresentate da due conti correnti.

In data 17.8.2022, il Giudice respingeva l'istanza di provvedere *inaudita altera parte* e, dopo aver fissato l'udienza, assegnava termine a parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

Con la memoria datata 7.9.2022, si costituiva PIXELHOM S.R.L. che rappresentava i seguenti fatti:

- ♦ SCASSA ha pagato l'acconto di € 62.139,00 previsto dal contratto riferito all'immobile di Cambiano; mentre rispetto al contratto relativo all'immobile di Dronero ha pagato soltanto € 80.000,00 omettendo invece di versare l'importo di € 61.000,00 di cui alla fattura 22/2022.
- ♦ Rispetto all'esecuzione dei lavori, PIXELHOM S.R.L. ha precisato di aver svolto le seguenti attività, nel cantiere di Cambiano: sopralluoghi, riunioni e incontri con i tecnici (geometra ingegnere di parte committente); computi metrici, misurazioni con termocamera professionale delle superfici disperdenti; preventivi e modificazioni richieste da parte committente; trasporto materiali; pulizia con decespugliatore e cesoie del cantiere per la lavorazione. E sono stati forniti i seguenti materiali: isolanti EPS per isolamento parati verticali; isolanti poliuretano per copertura inclinata; impermeabilizzanti bituminosi per copertura inclinata; impermeabilizzanti barriera al vapore per copertura inclinata; rete armata per pareti verticali; colla per pareti verticali; rasante per pareti verticali; paraspigoli per pareti verticali; minuterie e ferramenta per la posa degli isolanti; zoccolatura per partenza isolamento pareti verticali; pallet EPAL. Sono stati altresì forniti i ponteggi con gli accessori per il montaggio, con relativo trasporto e montaggio parziale.
- ♦ Rispetto alla contestazione circa la mancata messa in sicurezza del ponteggio, ha precisato che ciò non è stato possibile poiché lo SCASSA ha impedito l'accesso al cantiere, nonostante le ripetute richieste (doc. 14 e 15).
- ♦ L'esecuzione dei lavori è stata ostacolata anche perché lo SCASSA ha chiesto diverse variazioni del computo metrico (doc. 9, 10, 11 e 13), che rendevano difficile allo stesso direttore dei lavori, proseguire con l'esecuzione.
- ♦ Rispetto al cantiere di Dronero, sono state svolte le seguenti attività: sopralluoghi, riunioni e incontri con i tecnici (geometra e ingegnere di parte committente); computi metrici, preventivi e modificazioni richieste da parte committente; servizio di renderizzazione dello stabilite ultimato, richiesto dalla committenza per poterlo mettere in vendita al completamente dell'opera, comprensivo di due video in 4K; demolizione completa della copertura inclinata in legno e coppi; demolizione completa di solai in mattoni pieni e laterocemento con travetti in acciaio; demolizione pavimento in battuto e piastrelle al piano terra; demolizione di tramezzature interne al piano terra; scavo di fondazione all'interno e pulizia area cantiere; messa in sicurezza area cantiere a mezzo di recinzioni H200 cm con blocchetti di cemento; recupero, scrostatura, pulizia e stoccaggio in cantiere su pallets di mattoni pieni antichi; nolo di WC chimico; sgombero e pulizia di edificio/rudere per la demolizione; sgombero totale di zona cucina, zona camera da letto, zone stanze ripostigli, zona sopra-scale, zona bagno ed entrata; sgombero di legna nel fienile e nella stalla; pulizia; cernita degli oggetti privati della zia del committente con

inscatolamento e trasposto da Dronero a Cambiano a casa del committente con stoccaggio; estirpazione e pulizia perimetrale del verde sui muri; taglio erba su tutta l'area del cantiere.

- ♦ In riferimento alla contestazione dello SCASSA sui pilastri danneggiati, PIXELHOM S.R.L. ha rilevato che si trattava di piglie molto vecchie, che lo SCASSA era consapevole non poter essere conservate. In ogni caso, l'appaltatrice ha conservato tutti i mattoni pieni di rivestimento per poter ricostruire le nuove piglie.
- ♦ Anche per questo cantiere, SCASSA aveva chiesto molte variazioni, verbali e scritte, che avevano reso difficoltosa la prosecuzione dei lavori.
- ♦ Con riferimento all'ecobonus, la resistente ha sostenuto di non aver mai assunto l'incarico di occuparsi delle pratiche della cessione del credito, di cui peraltro nulla era stato pattuito nei contratti sottoscritti. Infatti, era lo stesso SCASSA a preoccuparsi delle pratiche per l'ottenimento del bonus che tuttavia sono state ostacolate dal fatto che non ci fosse un istituto di credito disposto a concedere la cessione del credito (doc. 20).
- ♦ La PIXELHOM S.R.L., per tutti i lavori eseguiti ed i materiali forniti, oltre che per la penale di cui all'art. 14.4. dei due contratti d'appalto – applicabile in quando l'esecuzione dei lavori è stata interrotta per causa imputabile al committente -, vanta un credito nei confronti dello SCASSA.
- ♦ In ragione di ciò, la resistente ha contestato la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Con ordinanza del 10.9.2022, il Giudice ha disposto eseguirsi CTU, al fine di verificare lo stato dei lavori fino a quel momento eseguiti e la loro eventuale difformità rispetto ai progetti.

All'udienza del 28.2.2023, il difensore del ricorrente, al fine di ulteriormente provare il *periculum in mora*, chiedeva breve termine per il deposito di alcuni documenti ed il Giudice riservava la decisione sul sequestro all'esito del deposito.

La concessione del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. presuppone la sussistenza di due requisiti:

- a. il *fumus boni iuris*, ossia la probabile esistenza del credito;
- b. il *periculum in mora*, ossia il fondato timore che il creditore perda la garanzia del proprio credito.

L'onere probatorio sulla sussistenza di questi due presupposti grava sul ricorrente che richiede l'emissione del provvedimento cautelare.

Tale onere probatorio è stato assolto dallo SCASSA come segue.

a. Sul *fumus boni iuris*

Lo SCASSA ha riferito di aver pagato gli acconti richiesti dalla PIXELHOM S.R.L. per complessivi € 142.139,00 prima dell'inizio dei lavori, ma di non aver versato l'ulteriore importo richiesto dall'appaltatrice, pari ad € 61.000,00, poiché la medesima non aveva eseguito alcun lavoro nel cantiere di Cambiano, eccetto il montaggio di un ponteggio, in ogni caso privo di tutte le cautele secondo le norme sulla sicurezza; mentre nel cantiere di Dronero, l'appaltatrice aveva svolto solo attività di demolizione in modo totalmente errato.

Inoltre, ha precisato che il materiale portato a Cambiano non era conforme e che il direttore dei lavori non era stato sostituito poiché SCASSA non riusciva a trovare qualcuno che si prendesse la responsabilità della pratica relativa alla legge nr. 10/1991, contenente gravi errori tecnici.

PIXELHOM S.R.L. non ha contestato di aver ricevuto pagamenti per € 142.139,00 ma ha negato di essere stata inadempiente, poiché ha svolto le proprie attività almeno sino a quando il cantiere non è stato bloccato per esclusiva volontà dello SCASSA, che peraltro ha omesso di pagare uno degli acconti previsti dal contratto.

È stata pertanto espletata CTU al fine di verificare lo stato dei cantieri

Dalla perizia tecnica è emerso che:

- Alla data del 31.5.2022 (data delle dimissioni del direttore dei lavori) PIXELHOM S.R.L. era in ritardo nell'esecuzione dei lavori in entrambi i cantieri di Dronero e Cambiano. Nel cantiere di Cambiano era stato depositato del materiale (1 giornata di lavoro) ed era stato realizzato, non completamente e in difformità alle norme vigenti in materia di sicurezza, un solo lato di ponteggio (1 giornata di lavoro) per complessive 2 giornate di lavoro su 91 previsti contrattualmente. Nel cantiere di Dronero era stata realizzata la demolizione, in difformità al progetto, di parte del fabbricato per una durata stimata di 2 giorni lavorativi a fronte di 141 previsti contrattualmente.
- I lavori di demolizione eseguiti nel rustico di Dronero non sono conformi al progetto e richiedono la realizzazione di un ponteggio strutturale per la messa in sicurezza oltre ai costi necessari per la ricostruzione delle parti demolite e oneri professionali per complessivi € 56.000,00.
- A seguito delle dimissioni dell'ing. Rocco Guerrizio (direttore dei lavori), l'impresa avrebbe potuto procedere, sotto la supervisione del geom. Ocelli, in qualità di progettista architettonico, direttore dei lavori, e coordinatore della sicurezza alle seguenti opere:

- sistemazione del ponteggio in ottemperanza a quanto rilevato dallo Spresal e completamento dello stesso;
- realizzazione del cappotto.

Nel frattempo, lo SCASSA avrebbe dovuto individuare un nuovo professionista per gli adempimenti legati al superbonus.

- Anche con riferimento al cantiere di Dronero, l'impresa avrebbe potuto eseguire gli interventi previsti dal progetto sotto la direzione lavori del geom. Occelli e del progettista e direttore lavori delle opere strutturali. Infatti, per il cantiere di Dronero era prevista la realizzazione di importanti opere strutturali prima della realizzazione delle opere impiantistiche afferenti all'attività dell'ing. Rocco Guerrizio.
- Relativamente al ponteggio del cantiere di Cambiano, il CTU ha precisato che le prescrizioni della ASL non richiedevano alcun costo per la messa in esecuzione; la voce descrittiva riportata nel computo metrico indicava esplicitamente che questa comprendeva l'opera finita a perfetta regola d'arte e pertanto l'attività richiesta era già prevista nei costi del ponteggio stesso. In particolare, osservava che si trattava di prescrizioni elementari e di base riportate su tutti i libretti di installazione dei ponteggi e note a tutti gli operatori del settore.
- Il valore complessivo delle opere eseguite e del materiale rinvenuto in cantiere nel corso del sopralluogo è pari a € 7.224,40 di cui € 3.562,00 riferiti a prodotti *non conformi* al progetto e € 3.662,40 di prodotti *conformi* per il cantiere di Cambiano e di € 22.800,00 quale valore contrattuale delle opere di demolizione del cantiere di Dronero eseguite però in difformità al progetto, la riduzione in pristino delle quali è stata stimata in € 56.000,00 oltre oneri. Rispetto al ponteggio, ha rilevato che il valore economico della lavorazione eseguita è nullo in quanto non conforme e l'utilizzo è stato in ogni caso interdetto da parte dello Spresal.

La perizia tecnica espletata ha dunque confermato la fondatezza del *fumus boni iuris* posto a fondamento della domanda di sequestro.

È infatti emerso che, pur a fronte dei cospicui acconti ricevuti dallo SCASSA, come si evince dai bonifici sub doc. 3 – 5 e 7 di parte ricorrente, la PIXELHOM S.R.L. ha eseguito la propria attività in ritardo ed in completa difformità rispetto ai progetti. Infatti, nel cantiere di Cambiano ha costruito soltanto un ponteggio parziale ed in difformità alle norme sulla sicurezza, ed ha demolito il rustico di Dronero in maniera totalmente errata, cagionando altresì un ingente danno di circa € 56.000,00 oltre oneri. PIXELHOM ha poi acquistato materiale solo in minima parte conforme ai progetti.

La stessa appaltatrice ha poi sospeso i lavori di ristrutturazione quando, invece, avrebbe potuto/dovuto proseguirli sotto la direzione del geometra Occelli, nell'attesa che SCASSA nominasse un nuovo direttore lavori, in sostituzione dell'ing. Guerrizio.

b. Sul *periculum in mora*

Lo SCASSA ha assolto all'onere su di lui incombente di provare la sussistenza del *periculum in mora*, attraverso i seguenti documenti:

- Dalla visura camerale sub doc. 19 di parte ricorrente, risulta che la PIXELHOM S.R.L. possiede un capitale sociale di soli € 500,00;
- Dalle visure catastali sub doc. 23 di parte ricorrente, risulta che né la società, né il socio unico né l'amministratore unico possiedono beni immobili o terreni;
- Dal doc. 24 di parte ricorrente, emerge che sul conto corrente bancario IT 27I0845010201000000023840 presso Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo intestato PIXELHOM, sul quale era stato effettuato dallo SCASSA il versamento di € 142.139,00, residuano soltanto € 3,26.

Suddetti elementi sono sufficienti a concludere che la PIXELHOM verte in una situazione immobiliare e patrimoniale verosimilmente incapiente e tale da ritenere fondato il timore dello SCASSA di perdere eventuali garanzie del proprio credito. Peraltro, il denaro versato da Scassa è stato prelevato dalla società e sottratto alla garanzia del credito: sul conto risulta un saldo di soli € 3,26. Non è in alcun modo emerso che l'importo versato da Scassa sia stato investito nei suoi cantieri di Dronero e Cambiano.

In conclusione, va accolta la domanda del ricorrente di concessione del sequestro conservativo limitatamente all'importo richiesto di € 142.139,00.

Sulle spese di lite

Le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente in quanto soccombente.

La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/2022

con la precisazione che

- la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a euro 260.000,00;
- vengono liquidati compensi per l'attività istruttoria che è stata svolta.

Pertanto, i compensi sono così liquidati:

€ 2.251,00 per la fase di studio
€ 1.202,00 per la fase introduttiva
€ 2.835,00 per la fase istruttoria
€ 1.771,00 per la fase decisionale
Totale € 8.059,00

Le spese di CTU vanno poste a carico di parte resistente soccombente.

P.Q.M.

Dispone il sequestro conservativo fino alla concorrenza dell'importo di € 142.139,00, di tutti i beni mobili ed immobili e di ogni credito anche presso terzi facente capo a PIXELHOM S.r.l.

Condanna PIXELHOM S.r.l. al pagamento in favore di SCASSA ANGELO delle spese di giudizio liquidate € 8.059,00 ed € 406,50 per spese vive, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.

Pone le spese di CTU, liquidate in data 8.3.2023 , a carico di PIXELHOM S.r.l.

Si comunichi.

Torino, 8.3.2023

Il Giudice
dott.ssa Raffaella Bosco